



## **COMUNE DI CROSIA**

87060 - (Prov. di Cosenza)

### **DELIBERAZIONE copia DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15** del Reg.

Data **01-07-2019**

Oggetto:

Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (art. 15, del D.L. 30 aprile 2019, n°34)

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **luglio**, alle ore **20:00**, nella sala Consiliare, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria e seduta Pubblica, con la presenza dei signori:

<b>RUSSO ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>CINELLI EMILIO</b>	<b>P</b>
<b>CAVALLO GEMMA</b>	<b>P</b>	<b>BOLLINI MARIATERESA</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>DE VICO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>FORCINITI SERAFINO</b>	<b>P</b>	<b>AIELLO MARIA TERESA</b>	<b>P</b>
<b>GRECO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>LORIA NATALINO</b>	<b>P</b>
<b>NIGRO PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>DE LUCA RAFFAELLA</b>	<b>P</b>
<b>MORRONE GIULIANA</b>	<b>P</b>		

**Componenti assegnati:** N° 13 (compreso il Sindaco)  
**Consiglieri presenti** N° 13  
**Consiglieri assenti** N° 0

Assume la Presidenza del Consiglio il Sig. **FRANCESCO RUSSO** in qualità di Consigliere Comunale, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FILIPPO ARCURI**

## IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco per relazionare sull'argomento.

Prende la parola il **Sindaco** il quale riferisce che con decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 è stata prevista la possibilità per i contribuenti, a cui è stata notificata una ingiunzione fiscale per il pagamento di tributi comunali, di presentare domanda al concessionario per poter procedere al pagamento del tributo, con esclusione della sanzione ed in forma rateizzata.

Per consentire ai cittadini tale agevolazione, è necessario approvare entro la data odierna un Regolamento comunale che disciplini tale materia. A tal fine fa presente che è stato predisposto dagli uffici un Regolamento comunale per disciplinare il procedimento per la definizione agevolata prevista nell'art. 15 del decreto legge n. 34/2019. Comunica che nel Regolamento è stato previsto che possono presentare istanza alla definizione agevolata tutti i cittadini a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il pagamento di tributi comunali nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; possono altresì aderire alla nuova agevolazione fiscale anche i cittadini che avevano già presentato istanza per usufruire delle due precedenti definizioni agevolate, a cui aveva aderito il Comune di Crosia approvando appositi Regolamenti comunali, previste dall'articolo 6-ter del D.L. n.193/2016 e dall'art. 1, comma 11-quater, del D.L. n.148/2017.

Con l'approvazione del nuovo Regolamento si consente ai cittadini ed alle famiglie che si trovano in difficoltà, di non pagare la sanzione (che spesso è maggiore del tributo) e di rateizzare l'importo dovuto al Comune; inoltre per coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, saranno sospese le esecuzioni delle ingiunzioni fiscali. La richiesta dovrà essere presentata al Concessionario entro il 30 novembre 2019, utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dal Concessionario. Invita, quindi, l'Assemblea ad approvare lo schema di regolamento predisposto.

Chiede di intervenire il consigliere **De Vico** il quale a nome del gruppo di minoranza propone di apportare alcune modifiche ed integrazioni all'art. 3, comma 4, e all'art.6, comma 1, del Regolamento comunale predisposto dagli uffici comunali al fine di garantire realmente una risoluzione vantaggiosa per i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche tali da non garantire il pagamento di rate eccessivamente onerose, anche in considerazione del fatto che la norma di riferimento lascia al Comune l'autonomia di determinare modalità e tempi di pagamento. Le modifiche proposte risultano essere le seguenti:

- all'art 3, comma 4, propone di sostituire le parole "*...con accollo di tutte le spese legali relative ai giudizi stessi*" con le seguenti parole: "*...con accollo delle spese relative ai giudizi stessi in merito alle procure rilasciate dal contribuente (ognuno per la propria parte)*";
- all'art 6, comma 1, propone di sostituire le parole: "*...numero massimo di 14 rate*" con le parole "*...numero massimo di 23 rate*" ed ai punti a), b) c), d) propone di sostituire rispettivamente:
  - a) le parole "*quattro rate mensili*" con la parola "*12 rate mensili*";
  - b) le parole "*otto rate mensili*" con la parola "*15 rate mensili*";
  - c) le parole "*dodici rate mensili*" con la parola "*18 rate mensili*";
  - d) le parole "*quattordici rate mensili*" con la parola "*23 rate mensili*";

Interviene il consigliere **Loria**, il quale fa presente che la modifica all'art. 6 del Regolamento comunale proposta dalla minoranza è finalizzata a consentire ai contribuenti, che aderiscono alla definizione agevolata, di poter estinguere il pagamento del debito nei confronti del Comune in un periodo più lungo, con un maggior numero di rate, sempre nel termine massimo del 30 settembre 2021 stabilito per legge. Per quanto riguarda l'art. 3 del Regolamento ritiene che, nel caso in cui ci sia in corso un contenzioso tra un cittadino ed il Comune, con la presentazione della domanda di agevolazione il cittadino rinuncia al contenzioso in atto e le spese legali vengono compensate tra le

parti.

Terminati gli interventi dei consiglieri di minoranza il Presidente, per dare la possibilità ai consiglieri di maggioranza di valutare l'accoglimento o meno degli emendamenti proposti dalla minoranza, sospende per qualche minuto la seduta consiliare.

Alla ripresa dei lavori consiliari chiede ed ottiene la parola il consigliere **Cinelli** il quale a nome del gruppo di maggioranza dichiara di condividere le proposte di modifiche all'art. 3 e all'art. 6 del Regolamento comunale avanzate dal gruppo di minoranza in quanto si consente ai cittadini, che aderiscono alla definizione agevolata, di pagare i tributi dovuti al Comune, senza pagare la sanzione, in un periodo temporale più lungo e con un maggiore numero di rate.

Interviene il **Sindaco** il quale fa presente che l'ufficio tributi ha predisposto lo schema di Regolamento prevedendo il pagamento dei tributi in un minore numero di rate in quanto c'è la necessità per l'Ente di incassare le somme relative ai tributi prima possibile in quanto la situazione di cassa del Comune è molto critica e c'è il rischio di non poter garantire servizi ai cittadini. Ricorda ai presenti che nelle precedenti rottamazioni approvate dal Comune è stata prevista la possibilità di pagare utilizzando numerose rate; ciò nonostante molti cittadini non sono riusciti a rispettare le rate concordate con l'Ente. Concludendo, quindi, fa rilevare che pur essendo d'accordo nell'aumentare il numero di rate per la definizione agevolata, andando così incontro alle esigenze dei cittadini, resta il problema della carenza di liquidità di cassa del Comune.

Non intervenendo nessun altro consigliere, il Presidente invita i presenti ad approvare lo schema di Regolamento comunale predisposto dall'Amministrazione comunale con le modifiche ed integrazioni contenute nell'emendamento presentato in aula dal gruppo di minoranza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentiti** gli interventi dei consiglieri comunali;

**Udita** la proposta del Presidente di approvare lo schema di Regolamento comunale predisposto dall'Amministrazione comunale con le modifiche ed integrazioni contenute nell'emendamento avanzato in aula dal gruppo di minoranza, per come evidenziato nelle premesse, agli articoli 3 e 6 del Regolamento comunale;

**Visto** l'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in attesa di conversione, che introduce la facoltà per gli Enti locali della definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale;

**Atteso che:**

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;
- il Comune può disporre la definizione con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D. L. 30 aprile 2019, n.34, e quindi entro lunedì 1° luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva – 30 giugno – è domenica);

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

**Considerato che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017;

**Visto** lo schema di Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale composto da n. 9 articoli e predisposto dal Responsabile del Settore competente in conformità alla vigente normativa, integrato nel corso della seduta consiliare;

**Ritenuto** lo stesso meritevole di approvazione;

**Richiamati:**

- ✓ l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il quale *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- ✓ l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;
- ✓ il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di pubblicazione dei Regolamenti e delle deliberazioni di approvazioni delle aliquote nella apposita sezione del Federalismo fiscale;

**Visti** ed acquisiti i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del settore Finanziario;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole del Revisore dei conti sul Regolamento in oggetto reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano:

**D E L I B E R A**

- 1) **Di aderire**, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, alla definizione agevolata di tutte le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- 2) **Di approvare** il *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale”*, integrato e modificato durante la seduta consiliare, composto da n. 9 articoli, che si allega alla presente

quale parte integrante e sostanziale;

- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione, nonché l'allegato Regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
- 4) **Di dare atto**, altresì, che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano:

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



# COMUNE DI CROSIA

(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTA-  
RIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A  
SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUN-  
ZIONE FISCALE  
(ART. 15, D.L. 30 APRILE 2019, N. 34)**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, dal 2000 al 2017, dall'ente e/o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Sono ammesse alla definizione agevolata le seguenti entrate oggetto degli atti di cui al comma 1:

- a) tutte le entrate di natura tributaria quali a titolo esemplificativo: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, TARES, TOSAP;
- b) tutte le altre entrate patrimoniali dell'ente quali a titolo esemplificativo: canoni, tariffe per il godimento di servizi, oneri di urbanizzazione;
- c) le entrate relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, con le limitazioni di cui al successivo articolo.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Possono essere oggetto della definizione agevolata di cui al presente Regolamento, anche somme per cui sia già stata ottenuta una precedente definizione agevolata ai sensi del precedente Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2017, in applicazione dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016 ed ai sensi del precedente Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 05/02/2018 in applicazione dell'art. 1, comma 11-quarter del D.L. n. 148/2017, per la quale si sia verificato il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore deve presentare al concessionario apposita istanza entro il 20/09/2019, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale dello stesso ente.

2. L'istanza di cui al comma precedente deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo del Concessionario o con raccomandata A/R.
3. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto nonché il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.
4. Nell'istanza deve essere indicata altresì l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con accollo delle spese legali relative ai giudizi stessi in merito alle procure rilasciate dal contribuente (ognuno per la propria parte).

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario, comunica altresì ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
2. Le rate di pari importo, fino ad un massimo di quattordici (14) in base a quanto richiesto dal debitore, non potranno superare la scadenza del 30 settembre 2021. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali a decorrere dal giorno successivo al pagamento della prima rata.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza precedente alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della stessa istanza.



## **Articolo 6 – Modalità di versamento delle somme dovute**

1. Le somme dovute dovranno essere versate con rata unica entro il 30/11/2019 oppure usufruendo della rateizzazione entro il numero massimo di 23 rate con scadenza a partire dal 30/11/2019, fermo restando che il pagamento dovrà essere completato entro il 30 settembre 2021, così articolato:

- a) Con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, per pagamenti da € 100,01 ad € 1.000,00;
- b) Con pagamento dilazionato in 15 rate mensili, per pagamenti da € 1.000,01 ad € 2.000,00;
- c) Con pagamento dilazionato in 18 rate mensili, per pagamenti da € 2.000,01 ad € 3.000,00;
- d) Con pagamento dilazionato in 23 rate mensili, per pagamenti superiori ad € 3.000,01

2. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 4.

## **Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda.

2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **Articolo 9 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute all'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

2. Per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente regolamento per la definizione agevolata delle proprie posizioni tributarie e per coloro che non si siano avvalsi alla data del 20/09/2019 della presente procedura, l'Ente/agente della riscossione continuerà come disciplinato dalla norma generale vigente e dai propri regolamenti in materia di riscossione coattiva.

3. Il presente Regolamento verrà pubblicato entro 30 giorni dalla data di adozione sul sito istituzionale dell'Ente e ne verrà data ampia diffusione di informazione.

**PARERI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM**

**REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 13/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Curia Simona

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 13/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Curia Simona

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

**Segretario Generale**  
F.to Dott. ARCURI FILIPPO

**Presidente del Consiglio Comunale**  
F.to RUSSO FRANCESCO

**PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE**

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Crosia, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Crosia, li 09/07/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Petti Irene

**ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crosia, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 09/07/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Petti Irene

E' copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

Crosia, li 09/07/2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr.ssa Petti Irene